

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)


SECONDO IL

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I.



IL RAPPRESENTANTE DI QUESTI LAVORATORI???





..... O DI QUESTI??????????

..... dal 2007.....

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

D.Lgs. 3-8-2009 n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180, S.O.

NON SOLO!!!!!!!!!!!!!! **Esempi.....** Elenco non esaustivo.....

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 del 21/12/11 (entrato in vigore il 26/01/12)

D.M. 6-3-2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Autorizzazione 13-12-2012 n. 1/2012

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3, S.O.

L'RLS E' TENUTO AL.....

- RISPETTO DEI DATI SENSIBILI

A

**- MANTENERE LA SEGRETEZZA DELLE
INFORMAZIONI**

Art. 2. Definizioni



o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

DA DOVE COMINCIA LA SICUREZZA?

SECONDO ME.....


dall'art. 20.....

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

La legge prevede che i lavoratori compiano il proprio dovere aiutando il datore di lavoro a proteggerli:

- **prendendosi cura** della salute e della sicurezza propria e degli altri;
- **collaborando attivamente con il proprio datore di lavoro** in materia di salute e sicurezza;
- **attenendosi alla formazione** ricevuta per lo svolgimento sicuro del proprio lavoro e per l'utilizzo di dispositivi, strumenti, sostanze ecc;
- **rivolgendosi** a qualcuno (datore di lavoro, preposto o RLS) se ritengono che il lavoro in quanto tale o alcune misure di sicurezza inadeguate, metta a repentaglio la salute e la sicurezza di qualcuno.

.....e le persone “più deboli”????.....



Art. 2. Definizioni

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

L'RLS è un dipendente dell'istituto che oltre a svolgere la mansione per la quale è stato assunto si occupa di verificare, per i lavoratori, il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza ed inoltre di portare all'attenzione del datore di lavoro le esigenze e le problematiche che emergono dai lavoratori sempre per quanto concerne la salute e la sicurezza di questi.

Il mio obiettivo principale sarebbe stato quello di sensibilizzare i
dipendenti
dell'istituto e di creare una vera cultura della sicurezza

...non credo di esserci riuscita!!!!



**QUALI SONO LE INTERCONNESSIONI
CHE HA IL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI CON LE
ALTRE FIGURE IDENTIFICATE NEL DECRETO
LEGISLATIVO?**

Con il datore di lavoro e con il dirigente.....



Con il datore di lavoro e con il dirigente

- informazione, formazione e addestramento
- verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
- consegnare del documento della valutazione dei rischi
- consentire di accedere ai dati sugli infortuni sul lavoro
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi nell'ambito delle sue competenze
- convocare la riunione periodica
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

Con il lavoratore



Con il lavoratore

- segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza messi a disposizione in modo appropriato
- segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza

Con il medico competente



dr.ssa Guzzo Silvana

Con il medico competente

Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

.... ancora..... con il medico competente

Fornisce al RLS, a richiesta, informazioni sulla sorveglianza sanitaria

L'RLS DEVE EFFETTUARE OPPORTUNA FORMAZIONE?

Sì!!!!!!

HA DIRITTO AD UNA FORMAZIONE PARTICOLARE TALE DA ASSICURARGLI ADEGUATE COMPETENZE SULLE PRINCIPALI TECNICHE DI CONTROLLO E PREVENZIONE DEI RISCHI:

- FORMAZIONE INIZIALE DI MINIMO 32 ORE**
- AGGIORNAMENTO PERIODICO DI MINIMO 8 ORE ANNUE (AZIENDA CON PIU' DI 50 LAVORATORI)**

QUALI SONO I COMPITI E LE RESPONSABILITA' DEL RLS??

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente per la valutazione dei rischi
- c) è consultato preventivamente sulla designazione di tutte le figure relative alla sicurezza;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata;
- h) promuove misure e fa proposte in merito alla prevenzione;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti

.....TEMPO.....



Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Riunione periodica

Si fa almeno una volta l'anno

Vi partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il datore di lavoro espone:

a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.



Dall'esperienza di questi anni

.....collaborazione.....


.....umiltà.....

ma soprattutto partecipazione.....

Secondo quanto previsto dalla legge, i lavoratori devono essere informati, istruiti, formati e consultati su questioni riguardanti la salute e la sicurezza.


La piena partecipazione non si limita alla consultazione, ma prevede che i lavoratori e i loro rappresentanti siano coinvolti anche nei processi decisionali.

La partecipazione dei lavoratori alla salute e alla sicurezza è un semplice processo bi- direzionale in cui datore di lavoro e lavoratori/rappresentanti dei lavoratori:



Vantaggi derivanti dalla partecipazione dei lavoratori

- **elaborazione di misure realistiche ed efficaci volte a proteggere i lavoratori;**
- coinvolgendo i lavoratori nella fase di pianificazione di una determinata questione, questi potranno individuare con maggiore probabilità i problemi e le loro cause, contribuire all'identificazione di soluzioni pratiche e conformarsi al risultato finale;
- se ai lavoratori viene offerta l'opportunità di partecipare all'elaborazione di sistemi di lavoro sicuro, questi potranno **fornire consulenza e suggerimenti, nonché richiedere miglioramenti**, contribuendo in tal modo allo sviluppo di misure di prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali in modo tempestivo e vantaggioso in termini di costi;
- se coinvolti fin dall'inizio, i lavoratori percepiranno la **responsabilità** legata alla ricerca della soluzione; si verificherà un miglioramento della **comunicazione e della motivazione in generale.**



E' stato visto che nei luoghi di lavoro in cui i dipendenti contribuiscono attivamente alla salute e alla sicurezza presentano **un livello di rischio professionale e tassi di incidenti inferiori**

... in tutto questo qual è il ruolo del datore di lavoro?



È necessario che promuova una cultura in cui la salute e la sicurezza rientrano nel ruolo svolto da ognuno.....

..... garantisce l'attuazione di **misure efficaci** mediante le quali i lavoratori possono intervenire aiutando i dirigenti nello sviluppo di sistemi di lavoro sicuri

..... fornisce **una formazione adeguata ai dirigenti e preposti** in modo da sostenere efficacemente la partecipazione dei lavoratori;

..... garantisce che i lavoratori siano direttamente **coinvolti nel processo di valutazione dei rischi.**

Comunicazione e feedback

I lavoratori devono essere opportunamente e tempestivamente informati in merito alle problematiche inerenti la loro salute e sicurezza. La maggior parte delle organizzazioni dispone di vari canali di comunicazione sia formali sia informali.

Devono essere presenti procedure di segnalazione che consentano ai lavoratori non solo di comunicare gli infortuni, gli incidenti sfiorati ecc., ma anche di proporre idee e fornire feedback in relazione ai suggerimenti del datore di lavoro allo scopo di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro.

D'altro canto i lavoratori hanno bisogno di ricevere feedback su ogni idea proposta – anche quando tale feedback esprime l'impossibilità di attuazione. È causa di profonda frustrazione per il lavoratore non ricevere alcuna risposta in merito a un suggerimento avanzato.

Le opportunità per un dialogo faccia a faccia e per la presentazione dei feedback comprendono: discussioni di "reparto" fra dirigenti, lavoratori e sindacati, discussioni sulla "sicurezza", riunioni informative, riunioni di dipartimento/squadra, oppure possono realizzarsi mediante una rete intranet dell'organizzazione, schemi per le proposte ecc., riunioni della dirigenza, discussioni individuali con i supervisor e i tutori.

I canali diretti per l'informazione e la consultazione dei lavoratori comprendono indagini, sistemi di suggerimenti, la newsletter del personale e la rete intranet ecc.

La discussione deve essere di ampio respiro e non limitarsi semplicemente ai pericoli fisici e alle norme di sicurezza. Problematiche quali l'organizzazione del lavoro, le modifiche alla produzione, alle tecnologie e ai dispositivi o alle metodologie lavorative possono essere tutte determinanti per la salute e la sicurezza.

Risoluzione dei conflitti



I pareri dei lavoratori e del datore di lavoro in merito a quali siano i rischi e le priorità per la gestione di tali rischi **possono essere differenti.**

In previsione di questa eventualità, è buona prassi disporre di procedure di negoziazione e sforzarsi di ricercare soluzioni consensuali. Affinché la negoziazione sia efficace è necessario che tanto la dirigenza quanto i rappresentanti dei lavoratori ricevano una formazione per lo sviluppo di competenze in tal senso.

Nel decreto non sono previste sanzioni per il rappresentante dei
Lavoratori



ma per tutte le altre figure sì!!

MANAGER

